

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
4735 R1	4 settembre 1998	ISTITUZIONI

della Commissione della legislazione sul messaggio 18 marzo 1998 concernente la modifica dell'art. 9a della legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966

A causa di una lacuna nell'articolo 9a della legge sul commercio ambulante del 1971 (plebiscitato dal popolo), che proibiva su tutto il territorio del Cantone l'esercizio di apparecchi da gioco remuneranti denaro o gettoni corrispondenti a denaro, è stato possibile mettere in funzione più di 2'500 slot-machines le cui vincite consistevano in premi o in buoni merce. Il TRAM aveva infatti statuito che se la legge proibisce vincite in denaro o in gettoni tramutabili in denaro, essa non esclude però vincite in gettoni tramutabili in merci o in buoni merce.

L'iniziativa elaborata presentata nel 1995 dall'on. Carlo Donadini per il gruppo PPD, approvata dal Gran Consiglio e quindi anche in votazione popolare, si proponeva appunto di completare la legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici, in modo da non permettere più di aggirare lo spirito della legge. Dal 26 marzo 1996 è dunque vietato su tutto il territorio cantonale l'esercizio di apparecchi automatici remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere.

Va ricordato che il Tribunale federale ha poi confermato la costituzionalità di tale normativa.

Sembrava dunque che la questione fosse (finalmente) chiusa: nessuna slot-machine fuori dai Kursaal.

Invece abbiamo dovuto prendere atto che è ancora possibile eludere la volontà sia del legislatore che la chiara volontà popolare contraria alle slot-machines negli esercizi pubblici: esse sono riapparse un po' dappertutto. Attualmente sono in funzione fuori dai Kursaal 1'033 slot-machines, e per altre 124 è pendente la richiesta di messa in esercizio. Si tratta di apparecchi identici per aspetto, per modo in cui sono costruiti e per funzionamento alle slot-machines che remunerano le vincite in denaro. È presente anche il lettore di banconote, per cui vi si possono introdurre banconote da 100.-- o più franchi. Tali slot-machines sono state però adattate nel senso che danno solo vincite a punti: la vincita non viene così direttamente pagata, ma si riassume in un semplice punteggio. Sembra che spesso tuttavia questi punti vengono trasformati in vincita contante dal personale presente nell'esercizio pubblico, anche se la diffusione di tale pratica è difficile da dimostrare. E del resto il semplice buon senso fa pensare che se uno si gioca bigliettoni alle macchinette (in pochi minuti se ne vanno anche centinaia di franchi), non lo fa per il piacere di giocare, come ad esempio succede invece con il gioco dei flipper, ma in vista di una vincita che facilmente, con l'accordo del gerente, può essere riscossa in franchi.

Ciò premesso e rilevato, si può ben affermare che l'obiettivo principale della legge viene di fatto disatteso, con tutte le implicazioni negative note, che il legislatore e il popolo intendevano annullare, soprattutto nell'interesse della collettività.

L'Ufficio permessi e passaporti aveva respinto un'istanza postulante l'installazione di 80 slot-machines che danno vincite di punti, ma il TRAM ha accolto il ricorso della società richiedente. Le motivazioni sono riportate nel messaggio, e in sostanza si ripropone la questione già affrontata nel 1995: la legge attuale proibisce le macchinette remuneranti vincite in denaro, in buoni o gettoni convertibili in denaro, merce o buoni, ma non prevede però la proibizione di macchinette remuneranti punti.

In effetti il legislatore non l'aveva previsto esplicitamente.

Secondo la sentenza del TRAM, dunque, queste macchinette hanno da essere accettate.

Lo stesso TRAM riconosce esplicitamente la facoltà al legislatore cantonale di inasprire ulteriormente il divieto sancito dall'art. 9a cpv. 1 LCAMB, bandendo le slot-machines a punti come ha recentemente fatto il Canton San Gallo.

È quello che propone il messaggio che stiamo discutendo e che la maggioranza della Commissione chiede di approvare.

Sarà così esplicitamente vietata anche l'installazione di macchinette remuneranti punti.

A chi pensa che è un inasprimento inutile, dato che per evitare che l'attuale legge venga aggiornata sarebbe sufficiente aumentare i controlli, va fatto osservare che controlli sul territorio per verificare l'ossequio delle norme sono assai difficoltosi e che tali difficoltà possono, a mente del TF, costituire un motivo di giustificate limitazioni alla libertà di commercio e di industria (DTF 101 la 336, JDT 1977, p.381).

Possiamo rassicurare i colleghi che non dovrebbe esserci un'ulteriore scappatoia legale, perché non sono più previste altre omologazioni da parte di Berna, e un Cantone può autorizzare solo apparecchi omologati dall'Autorità federale.

La norma transitoria prevede un periodo di 3 mesi dopo l'approvazione della modifica legislativa per far sparire le macchinette: tale periodo è giudicato sufficiente dalla Commissione tenuto conto del fatto che i titolari di licenze per l'esercizio di apparecchi automatici da gioco, già al momento dell'ottenimento della licenza sono stati avvisati dell'esistenza del messaggio ora in discussione, norme transitorie comprese.

La maggioranza della Commissione aderisce quindi al messaggio, in ossequio alla chiara volontà popolare, rimandando al dibattito granconsigliare del 18 novembre 1995 che ha chiarito come il divieto delle slot-machines risponda all'interesse pubblico.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Maddalena Ermotti-Lepori, relatrice
Bergonzoli E. - Bernasconi - Bobbià -
Fiori - Genazzi - Ghisletta - Hofmann -
Marzorini - Righinetti